



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2010/2309(INI)

21.3.2011

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla criminalità organizzata nell'Unione europea
(2010/2309(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sonia Alfano

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67, il capo 4 (articoli 82-86) e il capo 5 (articoli 87-89) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia¹, la comunicazione della Commissione europea "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma"² e la comunicazione della Commissione europea "La strategia UE di sicurezza interna in azione: cinque passi verso un'Europa più sicura"³,
- viste le conclusioni del Consiglio GAI dell'8 e 9 novembre 2010 sulla creazione e l'attuazione di un ciclo di politiche UE per contrastare la criminalità organizzata transnazionale,
- vista la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta al crimine organizzato⁴;
- vista la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (risoluzione 55/25) e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini, il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni;
- viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea (7769/3/10) sulla confisca e il recupero dei patrimoni;
- viste la Decisione 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, la Decisione 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi del reato e la Decisione 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ;
- vista la Decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi e vista la relazione della Commissione Europea COM(2011)176 a norma dell'articolo 8 della

¹ GU C 115 dell'11.5.2010, pag. 1.

² COM(2010)0171.

³ COM(2010)0273.

⁴ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

sopracitata decisione;

- vista la Convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo;
- visto lo studio commissionato dalla Commissione Europea dal titolo “Valutare l’efficacia dell’azione degli Stati Membri nell’identificazione, la tracciabilità, il congelamento e la confisca dei patrimoni criminali” (2009);
- vista la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008 dal titolo “Proventi del crimine organizzato: assicurarsi che il crimine non paghi”¹,
- visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Il ruolo dell'UE nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale"²,
- viste le relazioni OCTA (European Organised Crime Threat Assessment) predisposte da Europol³, ed in particolare quella del 2011,
- visto il rapporto congiunto di Europol, Eurojust e Frontex sullo Stato della Sicurezza Interna nell’Unione Europea (2010);
- viste le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia italiana; visti i rapporti della Bundeskriminalant (BKA, polizia federale tedesca) sulla presenza della ‘ndrangheta in Germania ed in particolare il più recente, quello del 2009, dal titolo “Analisi sull’attività in Germania dei clan originari di San Luca”,
- vista la relazione ROCTA (Russian Organised Crime Threat Assessment report) predisposta da Europol nel 2008;
- vista la decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione quadro 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità⁴,
- viste le relazioni di attività annuali di Eurojust (2002-2010)⁵,
- vista la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea⁶,
- vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della Rete giudiziaria europea nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo nell’Unione europea⁷,
- vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia

¹ COM(2008)766.

² PE 410.678.

³ <http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications&language=>

⁴ GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

⁵ http://www.eurojust.europa.eu/press_annual.htm

⁶ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

⁷ COM(2007)0644.

(Europol)¹,

- visto il Rapporto generale sulle attività di Europol (2009);
- visto lo studio commissionato dal Parlamento Europeo dal titolo “Studio sull’ottimizzazione del coordinamento con gli organi dell’UE competenti in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria;
- vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione della legge;
- vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali utilizzati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria a livello penale²,–
vista la convenzione del 29 maggio 2000 relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea³, l’Atto del Consiglio del 16 ottobre 2001 contenente il relativo protocollo attuativo e la convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali (Napoli II)⁴,
- vista la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri del 19 maggio 2005, visti la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e i successivi atti modificativi⁵,
- viste le comunicazioni della Commissione europea a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁶; visti il rapporto sull’attuazione del mandato di arresto europeo diffuso dalla Commissione europea l’11 luglio 2007 e la nota d’informazione del Segretariato generale del Consiglio dell’11 giugno 2008 relativa alle “Risposte ai questionari miranti a raccogliere una serie di informazioni quantitative sull’utilizzo del mandato di arresto europeo – Anno 2007”⁷,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla valutazione del mandato d’arresto europeo (2005/2175(INI))⁸,
- viste la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni⁹, e la comunicazione della Commissione europea sulle

¹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

² GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

³ GU C 197 del 12.7.2000.

⁴ GU C 24 del 23.1.1998.

⁵ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

⁶ COM(2005)0063 e COM(2006)0008.

⁷ 10330/08.

⁸ P6_TA(2006)0083.

⁹ GU L 162 del 20.6.2002.

misure nazionali prese per conformarsi alla medesima decisione quadro¹,

- visto lo studio del Parlamento europeo del 2009 dal titolo "Utilizzo del mandato di arresto europeo e delle squadre investigative comuni a livello nazionale ed europeo"²,
- vista la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,
- viste le 40 raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF) per il contrasto al riciclaggio di denaro;
- vista la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo³; visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata dalla Comunità o in uscita dalla stessa⁴; visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi⁵, viste la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato⁶ e la relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI⁷,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (detta "convenzione di Merida"); viste le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione; viste la convenzione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,
- vista la Dichiarazione scritta 2/2010 del Parlamento Europeo sugli sforzi dell'Unione Europea per combattere la corruzione, visto lo studio del Center for the Study of Democracy commissionato dalla Commissione europea, dal titolo "Esaminare i legami tra il crimine organizzato e la corruzione" (2010),
- vista la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e le successive modificazioni;
- visto lo studio del Parlamento Europeo dal titolo "Istituzioni finanziarie e implementazione dei fondi strutturali in Italia" (2009),
- vista la Strategia dell'Unione Europea in materia di droga (2005-2012) e il Piano di azione dell'UE in materia di lotta alla droga (2009-2012);

¹ COM(2004)0858.

² PE 410.671.

³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁴ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

⁵ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

⁶ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

⁷ COM(2007)0328.

- visto il rapporto mondiale 2010 sulle droghe dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro le Droghe e il Crimine (UNODC); vista la relazione annuale 2010 dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa;
- vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente¹,
- visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e la Raccomandazione della Commissione Europea del 13 giugno 2007 che individua una serie di azioni per l’esecuzione di tale regolamento;
- visto lo studio realizzato da Transcrime nel 2008 e finanziato dalla Commissione Europea dal titolo “Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività del crimine organizzato”;
- vista la risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria e la risoluzione, del 23 ottobre 2009, su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale;
- visto l’articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0000/2010),

Considerando che:

- a. è obiettivo primario dell’Unione Europea quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale il crimine è prevenuto e combattuto (art. 3 TFUE) e assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure per prevenire e combattere il crimine e attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali (art. 67 TFUE);
- b. la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione, contaminando e distruggendo l’ambiente;
- c. le azioni della criminalità organizzata possono sviare gli obiettivi politici e finanziari dell’Unione Europea;
- d. preoccupanti evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche dimostrano come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da parte della criminalità

¹ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell'economia legale; considerando che è ipotizzabile che tali infiltrazioni, rafforzando il crimine organizzato, si estendano anche al resto dell'Unione Europea;

- e. l'azione della criminalità organizzata è finalizzata e si basa sulla realizzazione del profitto economico e dunque un'efficace azione di prevenzione e contrasto a tale fenomeno deve concentrarsi sull'individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; considerando che l'attuale quadro normativo esistente a livello UE appare insufficiente a garantire una seria azione di contrasto e che è necessaria una normativa che permetta ad esempio la cosiddetta confisca allargata e l'azione sui patrimoni intestati a prestanome; considerando inoltre che il riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati consente un approccio positivo alle strategie di contrasto poiché il bene confiscato non viene più inteso solamente come una risorsa sottratta ad un'organizzazione criminale ma rappresenta un fattore doppiamente costruttivo, sia per ciò che attiene alla prevenzione del crimine organizzato sia per il suo effetto promotore di sviluppo economico e sociale;
- f. le organizzazioni criminali stanno concentrando le loro attività su numerosi e sempre più vasti ambiti quali ad esempio il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, i crimini finanziari, il traffico internazionale di armi, la contraffazione, il cybercrime, i crimini ambientali, la distrazione di fondi pubblici, le frodi, il racket estorsivo e la maggior parte di queste attività hanno carattere transnazionale e transeuropeo; considerando che buona parte dei proventi di queste attività criminali sono oggetto di riciclaggio;
- g. le frontiere degli Stati membri non rappresentano un ostacolo per le organizzazioni criminali, tanto che è possibile parlare a tutti gli effetti di uno spazio criminale europeo; considerando che le organizzazioni criminali sfruttano per i loro intenti criminosi la libera circolazione di capitali, merci, persone e servizi in tutta l'Unione Europea; considerando che, di contro, le frontiere rappresentano ancora un ostacolo per le autorità investigative e giudiziarie dei vari Stati membri;
- h. pur mancando uno studio globale, il volume di affari delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che agiscono in Europa è imponente ed in particolare di quelle italiane per le quali, come evidenziato da molti studi (tra cui quello dell'Eurispes) e come confermato dalla relazione congiunta di Eurojust, Europol e Frontex del 2010, si possono stimare prudenzialmente entrate intorno ad almeno 135 miliardi di euro, cifra superiore al prodotto interno lordo complessivo di sei Stati Membri dell'UE; emblematico a tal proposito il caso della 'ndrangheta, la mafia più radicata nei paesi dell'UE e nel mondo, il cui utile annuo si aggira intorno ad almeno 44 miliardi di euro;
- i. la Commissione Europea nella risposta all'interrogazione scritta E-6701/2010 ha affermato di essere consapevole del fatto che le organizzazioni criminali di stampo mafioso basate in Italia sono coinvolte in quasi tutti i tipi di attività illegali e che, sebbene le loro roccaforti si trovino nell'Italia meridionale, esse hanno sviluppato ramificazioni in molti se non in tutti gli Stati membri dell'UE; considerando inoltre la dimostrata capacità di tali mafie di espandersi ben oltre i confini dell'UE (Australia, USA, Canada, America Latina) e di stabilire relazioni operative con organizzazioni criminali come le mafie cinesi, turche, russe, nigeriane, le organizzazioni criminali albanesi nonché con i cartelli colombiani e messicani;

- j. nel 2008 il Governatore della Banca di Spagna ha denunciato un'abnorme circolazione di banconote del taglio 500 euro per un valore complessivo di 110 milioni di euro su un totale ammontare di 464 milioni nell'area euro e che nel periodo 1998-2008, tra i latitanti delle tre mafie italiane ricercati e arrestati all'estero, quelli catturati in Spagna rappresentano circa un terzo del totale (44 su 149); considerando che la strage di Duisburg rappresenta solo l'evento più eclatante della presenza della 'ndrangheta in Germania e dimostra come tale organizzazione mafiosa consideri quella zona come una propaggine del suo territorio; considerando inoltre che Duisburg rappresenta un centro nevralgico poiché situata a breve distanza dai porti di Rotterdam e Anversa, capolinea delle principali rotte della droga che arriva in Europa dall'Africa occidentale e dall'America latina, e vicino al principale centro finanziario europeo, Francoforte;
- k. è opportuno prevenire che le organizzazioni criminali, specie quello di stampo mafioso, possano sfruttare le differenze tra i sistemi penali dei diversi Stati membri, approfittando di quelli in cui vi sono pene meno severe, condizioni carcerarie meno dure e strumenti investigativi meno efficaci;
- l. la principale peculiarità delle organizzazioni criminali di tipo mafioso è identificabile nella capacità di intimidazione, intimamente radicata nel contesto socio-culturale ed economico, indipendentemente dall'effettiva minaccia o violenza; considerando che proprio questa caratteristica rende possibile un'influenza più pervasiva e radicata, opprimendo la società e garantendo all'organizzazione criminale il pieno controllo del territorio attraverso le relazioni sociali e un'azione che è anche apparentemente legale; considerando che le organizzazioni criminali di tipo mafioso presentano una straordinaria capacità di interazione con altri poteri quale quello politico e quello economico;
- m. la storia delle organizzazioni criminali, specie quelle di stampo mafioso, dimostra come proprio nei momenti di crisi economica e sociale o nei grandi cambiamenti epocali (in ultimo la globalizzazione) tali organizzazioni siano capaci di rinnovarsi, di ampliare la propria sfera di attività, di conquistare nuovi territori e nuovi mercati; considerando inoltre che le organizzazioni criminali sviluppano continuamente innovazioni sia a livello di metodo che di ambiti di attività (in ultimo il cybercrime e la manipolazione di eventi sportivi);
- n. diverse indagini e lo stesso OCTA 2011 suggeriscono che esiste il rischio che le organizzazioni criminali cooperino con sempre maggior frequenza con le organizzazioni terroristiche, in particolare nel traffico internazionale di stupefacenti;
- o. la minaccia criminale organizzata per l'Unione Europea supera i confini della stessa e va dunque affrontata tenendo presente la necessità di un approccio globale e internazionale e dunque una stretta cooperazione con i paesi terzi e con organismi internazionali quali ad esempio l'Interpol e l'UNODC;
- p. l'intensa attività della mafia russa nell'Unione Europea si manifesta sia con la presenza di tali organizzazioni criminali nei territori degli Stati Membri che con organizzazioni criminali basate in Russia che utilizzano l'Unione Europea come mercato di destinazione dei loro traffici illegali e per riciclare i proventi delle loro attività criminali; considerando che i principali ambiti di azione nell'Unione Europea riguardano il traffico di merci, il traffico di esseri umani per lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di stupefacenti (in particolare eroina ma di recente anche cocaina e droghe sintetiche) e di precursori per

le droghe, la realizzazione di investimenti e la contaminazione dell'economia legale, la realizzazione di truffe internazionali ad alta intensità tecnologica, frodi legate all'IVA, reati contro la proprietà, estorsione e racket; considerando che le mafie russe godono di un incredibile potere economico-finanziario e di una notevole influenza politica, con forti interessi riferiti a fondamentali settori quali il gas e più in generale il settore energetico; considerando che la maggiore preoccupazione riguarda gli impatti indiretti di queste organizzazioni criminali causati dall'intensa attività di riciclaggio e di investimento che distorce e talvolta distrugge il libero mercato e facilita la penetrazione e l'integrazione delle organizzazioni criminali nelle strutture legali;

- q. evidenze investigative e giudiziarie hanno testimoniato l'estrema pericolosità di alcune organizzazioni criminali africane ed in particolare della mafia nigeriana, straordinariamente attiva nel traffico di donne del proprio paese finalizzato allo sfruttamento della prostituzione nonché nel traffico internazionale e nella distribuzione nei mercati locali di eroina e di cocaina; considerando inoltre che tale mafia, estremamente violenta, è presente in diversi Stati Membri;
- r. l'Africa occidentale ha un ruolo determinante nel traffico della cannabis (il Marocco è il principale produttore) e in quello della cocaina proveniente dall'America Latina; tale regione africana è tra l'altro uno dei nodi centrali dei traffici di esseri umani destinati al mercato europeo sia per lo sfruttamento sessuale che per lo sfruttamento di manodopera illegale a basso costo; considerando inoltre che diverse organizzazioni criminali sono coinvolte nei traffici che transitano o partono dall'Africa occidentale ed in particolare quelle russe (traffico di cocaina verso l'UE), quelle cinesi (traffico di precursori) e quelle turche (traffico di tabacco contraffatto ed eroina);
- s. la sempre crescente presenza in diversi Stati membri di organizzazioni criminali asiatiche dedite a numerose attività tra cui la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, le frodi, il traffico di stupefacenti (in particolare precursori di droghe sintetiche e marijuana sintetica), il riciclaggio di denaro, la contraffazione di merci e i connessi traffici, le truffe connesse alle scommesse sugli eventi sportivi; considerando che queste organizzazioni agiscono soprattutto nell'ambito delle loro comunità di riferimento con maggiori difficoltà investigative per le autorità competenti a causa di barriere linguistiche e culturali e del grado di chiusura delle comunità stesse;
- t. nonostante si riscontri un vasto consenso a livello europeo ed internazionale sulla necessità politica di contrastare la criminalità organizzata, specie quella di stampo mafioso, è auspicabile l'avvio di un costante dibattito politico europeo finalizzato ad una migliore conoscenza e analisi di tale complesso fenomeno e delle sue evoluzioni, in modo da fornire ai cittadini le migliori risposte in maniera tempestiva;
- u. il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 8 e 9 novembre 2010 le sue "Conclusioni sulla creazione e l'implementazione di un ciclo di politiche dell'UE di contrasto alla criminalità organizzata internazionale" nelle quali si stabilisce un "pluriennale ciclo di politiche per fronteggiare le più importanti minacce criminali secondo un approccio coerente e metodologico e attraverso la più ampia cooperazione tra le autorità competenti degli Stati Membri, le istituzioni europee, le agenzie europee, i paesi terzi e le organizzazioni competenti"; considerando che tale ciclo di politiche consiste in 4 step: sviluppo delle politiche sulla base della valutazione delle minacce,

definizione e adozione delle politiche previa individuazione di un numero ristretto di priorità, attuazione e controllo dei piani operativi annuali, valutazione globale per elaborazione ciclo programmatico successivo; considerando che il COSI, gli Stati Membri, la Commissione Europea e le agenzie europee sono incaricate dell'implementazione di tale ciclo di politiche con precise tempistiche per ciascuna azione; considerando che l'attuale ciclo di politiche copre il periodo 2011-2013, mentre il successivo coprirà un periodo quadriennale;

- v. nonostante le difficoltà nell'inquadrare a livello internazionale un fenomeno talmente complesso, individuare una definizione comune e più precisa di criminalità organizzata rappresenta sia un importante segnale di volontà politica nel contrasto a tale fenomeno che un necessario passaggio al fine di consentire l'attività dell'Unione Europea in questo settore (ad esempio il contrasto al crimine organizzato rientra nel mandato di Eurojust ed Europol); considerando che restringere e specificare la definizione di crimine organizzato è funzionale ad individuare con maggior precisione le caratteristiche delle minacce criminali organizzata, focalizzando il campo di azione e giustificando la necessità di interventi più severi in termini di pene, metodi investigativi più efficaci e maggior cooperazione giudiziaria; considerando che in assenza di una precisa focalizzazione delle definizioni di crimine organizzato a livello europeo risorse e mezzi limitati saranno utilizzati per contrastare una moltitudine di fenomeni che non sempre hanno la medesima gravità;
- w. come dimostrano diverse ricerche scientifiche nonché le dichiarazioni della Commissione Europea e di molti Stati membri allegata alla Decisione Quadro 2008/841/GAI, l'attuale definizione di criminalità organizzata a livello UE risulta eccessivamente generica e flessibile e questo può condurre a sostanziali differenze applicative tra gli Stati Membri; considerando che l'attuale impianto normativo prevede un approccio quantitativo secondo il quale per essere configurabile il reato di partecipazione ad organizzazione criminale il reato presupposto deve essere punibile con pene detentive non inferiori ai quattro anni; considerando che tale approccio crea una situazione di estrema variabilità dei sistemi sanzionatori e penali dei vari paesi con riferimento al reato di partecipazione ad organizzazione criminale e che in questo modo viene meno una delle principali necessità per il contrasto ovvero la parità di trattamento di tali reati tra i diversi Stati Membri, specie con riferimento al crimine organizzato che agisce su scala transnazionale;
- x. una delle difficoltà più grandi a livello investigativo nel contrasto al crimine organizzato transnazionale è rilevabile nell'assenza in molti Stati Membri di norme relative all'utilizzo di strumenti fondamentali quali ad esempio le intercettazioni ambientali, il ritardato sequestro, il ritardato arresto, le perquisizioni notturne, le consegne controllate, le consegne sorvegliate, le operazioni sotto-copertura; considerando inoltre che l'articolo 87 del TFUE, par. 2, comma c), prevede che il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata;
- y. la questione relativa al mandato e alle modalità di azione di Eurojust ed Europol è centrale per una maggiore efficacia nel contrasto al crimine organizzato transnazionale e per rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria a livello UE; considerando che il

processo di definizione istituzionale riguardante il mandato di Eurojust, Europol e OLAF deve anche essere orientato a migliorare il loro livello di cooperazione e di collaborazione;

- z. sviluppare relazioni costruttive e sinergiche tra Europol ed Eurojust e le autorità nazionali è fondamentale per garantire l'efficacia dell'azione comune di contrasto al crimine organizzato e per creare quel clima di fiducia fondamentale per lo scambio di informazioni e per la cooperazione;
- aa. la fiducia reciproca e le relazioni dirette sono strumenti importanti per migliorare la logica cooperativa tra le autorità giudiziarie e tra le forze di polizia dei vari Stati membri;
- bb. per un migliore coordinamento delle attività investigative e delle azioni penali nell'Unione Europea occorre dare priorità ad un'attuazione completa, corretta e tempestiva della Decisione Quadro 2009/426/GAI sul rafforzamento di Eurojust; considerando che il TFUE prescrive un ulteriore potenziamento del mandato di Eurojust rispetto a quello attualmente esistente (art. 85) e l'istituzione di una procura europea per combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale (art. 86); considerando che, sempre ai sensi dell'articolo 85 del TFUE, il potenziamento di Eurojust deve essere affiancato da adeguate forme di valutazione del suo operato da parte del Parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali;
- cc. è obiettivo principale di Europol quello di sostenere e di rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata;
- dd. in base all'articolo 82, par. 1, del TFUE, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie;
- ee. come segnalato da Eurojust nel suo rapporto annuale del 2009 gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria, oltre alle difficoltà derivanti da traduzioni di scarsa qualità o dalla carenza di informazioni contenute nelle richieste di mutua assistenza giudiziaria e alla mancata comunicazione di ricevimento delle rogatorie, consistono principalmente nella mancanza a livello nazionale delle risorse necessarie per rispondere tempestivamente alle richieste o nella subordinazione delle richieste da parte degli altri Stati membri rispetto ai procedimenti nazionali; considerando inoltre che sempre Eurojust individua come principali ostacoli giuridici alla cooperazione giudiziaria le differenze tra i vari Stati membri a livello di procedure penali, evidenziando le differenze in materia di intercettazioni (telefoniche e ambientali), di interrogatori dei testimoni, di protezione dei testimoni e di requisiti in materia probatoria;
- ff. la Decisione Quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo è stata attuata dagli Stati membri con sensibile ritardo e spesso con norme attuative che sono contrarie allo spirito della Decisione stessa, ad esempio con riferimento all'utilizzo dei motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi da parte dello Stato di esecuzione;
- gg. il mandato di arresto europeo rappresenta, pur con i suoi limiti, il primo strumento che effettivamente realizza il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati membri dell'UE e che, dati alla mano, ha avuto un utilizzo diffuso e ha prodotto

buoni risultati, pur se migliorabili; considerando inoltre che il meccanismo del mandato di arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri e sul principio, alla base della cooperazione giudiziaria, del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie a livello penale;

- hh. esiste la pionieristica e riuscita esperienza del Mandato di arresto nordico che, rispetto al Mandato di arresto europeo, è esteso a tutti i reati che prevedono una pena detentiva, sopprime completamente la richiesta della doppia incriminazione, presenta un numero di motivi di non esecuzione obbligatoria minori e dei termini di esecuzione più brevi;
- ii. già il programma di L'Aia 2005-2010 ribadiva in più punti l'importanza delle Squadre Investigative Comuni e che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare questo strumento per combattere il crimine organizzato; considerando che le Squadre Investigative Comuni sono ancora sottoutilizzate e che un certo numero di Stati membri non ha ancora trasposto e attuato la relativa disciplina contenuta nella Convenzione del 2000 e nella decisione quadro; considerando comunque che tale strumento ha potuto dimostrare la sua utilità e il suo potenziale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale; considerando comunque che esistono delle difficoltà operative relative alla diffusione di Squadre Investigative Comuni quali ad esempio l'ammissibilità delle prove tra le varie giurisdizioni, i costi elevati da sostenere e la redazione di accordi dettagliati per la loro creazione;
- jj. è necessario un lavoro costante per migliorare la validità, l'affidabilità e la comparabilità, sul piano internazionale, dei dati relativi alla criminalità organizzata; considerando che a tal proposito occorre definire un concetto uniforme di raccolta e uso dei dati sulla criminalità organizzata e fenomeni connessi per poter compiere un'analisi strategica pragmatica che sfoci nell'adozione di misure di controllo maggiormente idonee alla lotta e alla prevenzione della criminalità organizzata; considerando infine che per compiere indagini mirate e pianificare la risposta della società alla criminalità organizzata occorre conoscere attraverso dati operativi (ad es. individui sospettati e casi individuati) ed empirici (dati criminologici qualitativi e quantitativi) il profilo, le motivazioni e il modus operandi, la portata e le tendenze della criminalità organizzata, il suo impatto sulla società civile nonché l'efficacia della risposta a tale fenomeno criminale;
- kk. la corruzione è lo strumento base di ricatto e ricompensa della criminalità organizzata per distrarre risorse pubbliche e per infiltrarsi nella politica locale, nella pubblica amministrazione così come nel settore privato;
- ll. i fondi comunitari e più in generale i fondi pubblici possono essere utilizzati dalla criminalità organizzata quale elemento di condizionamento dell'economia legale e di alterazione delle regole democratiche, oltre che per riciclaggio; considerando inoltre che, come precisato già nel piano d'azione di Amsterdam del 1997, la strategia dell'Unione Europea dovrebbe cercare di impedire la penetrazione della criminalità organizzata nel settore pubblico e nel settore privato che opera secondo la legge; considerando che secondo l'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE sono esclusi dalla partecipazione ad appalti pubblici il candidato o l'offerente condannato con sentenza definitiva per reati quali la partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- mm. il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito,

un passaggio essenziale senza il quale il potere di acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico; considerando che la cooperazione e la collaborazione internazionale rappresentano un elemento fondamentale per il contrasto efficace al riciclaggio di denaro;

- nn. il Fondo monetario internazionale lo scorso 5 aprile ha pubblicato due rapporti, uno ufficiale dal titolo "[Recent Experiences in Managing Capital Inflows - Cross-Cutting Themes and Possible Policy Framework](#)"¹ ed uno staff discussion paper dal titolo "Managing Capital Inflows: What Tools to Use"², nei quali, dopo più di due decenni di liberalizzazione del mercato dei capitali, suggerisce in quali casi i paesi dovrebbero controllare i movimenti internazionali dei capitali e che tipi di controlli dovrebbero essere usati secondo le diverse circostanze;
- oo. la Banca Europea per gli Investimenti, in seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni governi europei e diverse organizzazioni della società civile, il 14 luglio 2009 ha adottato una policy rivista ed ampliata sui centri finanziari offshore ed ha aggiornato questa policy - ridenominata sulle giurisdizioni non cooperative - il 15 dicembre 2010, in linea con recenti sviluppi internazionali in materia; considerando inoltre che, nonostante la sia una delle poche istituzioni finanziarie internazionali dotata di una policy a se stante in materia, ad oggi la Banca Europea per gli Investimenti risulta ancora pesantemente coinvolta nel finanziamento di attori privati che sono registrati in giurisdizioni spesso criticate per la mancanza di trasparenza in materia fiscale nonché per le troppo favorevoli condizioni offerte agli investitori stranieri in materia di tassazione, a scapito delle economie di altri paesi;
- pp. il traffico internazionale di stupefacenti rappresenta la principale fonte di profitto della criminalità organizzata e delle mafie, generando le condizioni di base per la loro affermazione economica e sociale; considerando che l'Unione Europea rappresenta sia uno dei principali mercati di sbocco del traffico di stupefacenti (eroina, cocaina e cannabis) che un produttore (specie nel campo delle droghe sintetiche); considerando che tali traffici coinvolgono numerosi ma ben individuabili paesi extra-europei di produzione e transito, in particolare dell'America Latina, dell'Africa occidentale e dell'Asia;
- qq. il racket estorsivo e l'usura rappresentano due modalità attraverso le quali la criminalità organizzata si infiltra nell'economia legale, alterando in maniera determinante qualsiasi forma di libero mercato e comprimendo i diritti di cittadini, imprenditori, lavoratori e professionisti; considerando inoltre che, come dimostrato dallo studio di Transcrime del 2008 finanziato dalla Commissione Europea dal titolo "Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività della criminalità organizzata", tale fenomeno assume proporzioni preoccupanti in almeno la metà degli Stati membri dell'UE e che nella restante metà è comunque presente in maniera significativa; considerando che esiste una correlazione tra la diffusione del racket estorsivo e il controllo del territorio e delle sue attività economico-imprenditoriali e politiche da parte della criminalità organizzata; considerando infine che il contrasto efficace al racket estorsivo deve passare in primo luogo attraverso l'incoraggiamento alla denuncia da parte delle vittime in modo da rendere il fenomeno più visibile nonché attraverso la forte presenza delle istituzioni sul

¹ <http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/021411a.pdf>.

² <http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1106.pdf>.

territorio;

- rr. la contraffazione di merci rappresenta una delle più importanti fonti di profitto della criminalità organizzata a scapito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, della leale concorrenza tra imprese, della tutela dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori nonché della tutela dei consumatori;

Introduzione

1. accoglie con favore le iniziative per il contrasto alla criminalità organizzata proposte nel programma di Stoccolma, nel relativo piano d'azione e nella strategia di sicurezza interna; apprezza l'impegno della presidenza ungherese del Consiglio in tale ambito di azione e auspica che nel successivo trio di presidenze, a partire da quella polacca, il contrasto alla criminalità organizzata venga posto tra le priorità politiche con il raggiungimento di risultati tangibili;
2. esprime la convinzione che la criminalità organizzata sia una delle principali minacce per la sicurezza interna e la libertà dei cittadini dell'UE; ritiene che essa debba essere trattata autonomamente rispetto al terrorismo e invoca una strategia UE specifica e orizzontale in materia, comprendente misure legislative e operative, lo stanziamento di fondi e un rigoroso calendario di attuazione; appoggia le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dell'8-9 novembre 2010 ma ritiene inaccettabile che l'elaborazione e l'attuazione del ciclo di politiche dell'Unione Europea sul crimine organizzato non preveda alcun coinvolgimento del Parlamento Europeo; chiede pertanto al Consiglio di rivedere immediatamente la decisione e di prevedere la partecipazione e il coinvolgimento del Parlamento Europeo con esplicito riferimento all'individuazione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici nonché al monitoraggio e alla valutazione periodica dei risultati di implementazione dei Piani Annuali Operativi e del Piano Strategico Pluriennale;
3. chiede agli Stati membri di esplicitare la volontà politica nel contrasto alla criminalità organizzata, in primo luogo rafforzando le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine sulla base delle migliori esperienze esistenti e destinando a tal fine adeguate risorse umane e finanziarie; invita gli Stati membri a sviluppare con determinazione un approccio investigativo proattivo, ad elaborare piani nazionali di contrasto al crimine organizzato e ad assicurare il coordinamento centrale delle azioni attraverso adeguate strutture dedicate, prendendo spunto dalle migliori esperienze già esistenti in alcuni Stati membri; chiede che tali piani di azione vengano inquadrati all'interno di un quadro comune europeo e condivisi in appositi momenti di incontro almeno annuali che vedano presenti, oltre alle autorità degli Stati membri, istituzioni e agenzie europee;
4. richiede che tutte le misure per il contrasto alla criminalità organizzata rispettino pienamente i diritti fondamentali e siano proporzionate al raggiungimento dell'obiettivo in una società democratica;
5. è consapevole che la criminalità organizzata non può proliferare senza il concorso, la correttezza o anche la semplice indifferenza della politica, ed esprime profonda preoccupazione per l'evidente sempre maggior compenetrazione tra criminalità

organizzata e potere politico, con la creazione di una cosiddetta zona grigia che mette a serio repentaglio la credibilità delle istituzioni e la reale democraticità delle stesse; esprime altrettante preoccupazione per la dimostrata capacità del crimine organizzato di infiltrarsi nei gangli vitali delle amministrazioni pubbliche nonché nel tessuto economico e finanziario;

Migliorare il quadro legislativo UE

6. sottolinea che il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale richiede uno sforzo da parte degli Stati membri e li invita a ravvicinare i loro quadri normativi, specie con riferimento all'elaborazione di prassi nonché di fattispecie penali comuni e omogenee, prendendo esempio dagli ordinamenti più evoluti in materia di contrasto alla criminalità organizzata; esprime forte rammarico per il fatto che gli Stati Membri, a prescindere dalle dichiarazioni di intento, nel loro complesso non mostrano la necessaria sensibilità e volontà politica nell'affrontare la questione del contrasto al crimine organizzato transnazionale come dimostrato ad esempio dal fatto che le scadenze fissate per la trasposizione delle varie decisioni quadro vengono regolarmente disattese e che le norme nazionali di attuazione spesso non rispettano pienamente lo spirito degli accordi europei, generando un'attuazione a macchia di leopardo, incompatibile con la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; chiede pertanto agli Stati Membri di garantire il massimo impegno riguardo alle tempistiche di trasposizione delle norme europee e a seguire le efficaci e tempestive esperienze di recepimento alla lettera già condotte da alcuni Stati Membri;
7. è insoddisfatto dell'impatto estremamente limitato esercitato sui sistemi legislativi degli Stati membri dalla decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, la quale non ha apportato significativi miglioramenti alle legislazioni nazionali così come nella cooperazione operativa volta al contrasto alla criminalità organizzata; sottolinea dunque la necessità di rivedere e rafforzare il quadro legislativo e chiede alla Commissione europea di presentare entro la fine del 2013 una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità organizzata meno generica e che riesca ad individuare meglio le caratteristiche chiave del fenomeno, in particolare focalizzando l'attenzione sulla nozione chiave di organizzazione; chiede che per il reato di partecipazione a organizzazione criminale, pur nel rispetto dei differenti sistemi legislativi, si proponga l'abolizione dell'attuale doppio approccio (che criminalizza sia la partecipazione che la cospirazione) e l'individuazione di una serie di reati tipicamente commessi dal crimine organizzato per i quali, indipendentemente dalla pena massima prevista negli ordinamenti degli Stati membri, sia configurabile tale fattispecie penale; chiede inoltre che venga posta con maggior rigore la questione della criminalizzazione di qualsiasi forma di sostegno alle organizzazioni criminali nonché la questione dell'aggravamento della pena per qualsiasi reato che obiettivamente favorisce un'organizzazione criminale;
8. invita la Commissione europea, il Consiglio e gli Stati membri a concentrare la loro azione dissuasiva sull'aggressione dei patrimoni criminali, compresi quelli indirettamente collegati alle organizzazioni criminali e ai loro affiliati, spesso occultati attraverso una rete di prestanome e di fiancheggiatori; sottolinea che l'azione di contrasto al crimine organizzato deve tenere in piena considerazione il ruolo dei cosiddetti "colletti bianchi" ovvero professionisti in grado di riciclare e trasferire i proventi delle organizzazioni

criminali all'economia legale nonché quello di esponenti della classe politica e funzionari della pubblica amministrazione collusi o conniventi;

9. invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta di direttiva organica sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di reato, così come previsto dal suo programma di lavoro per il 2011 e pertanto chiede alla Commissione europea:
 - ; - di includere nella proposta norme per l'utilizzo efficace di strumenti quali la confisca allargata e la confisca in assenza di condanna;
 - di riprendere e inserire nella propria proposta le indicazioni del Piano di azione per combattere la criminalità organizzata adottato dal Consiglio europeo il 16-17 aprile 1997 e confermate nella Strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01) sulla possibilità di mitigare l'onere della prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave (ivi compresi quelli connessi alla criminalità organizzata), per quanto concerne l'origine dei beni in suo possesso; una siffatta mitigazione richiederebbe che il condannato provasse di essere entrato in possesso dei beni in questione in maniera legale e qualora ciò non avvenisse con soddisfazione del giudice, detti beni potrebbero essere ritenuti proventi illeciti di reato e confiscati; ricorda peraltro che siffatto orientamento europeo è ribadito nella decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 ed in particolare al considerando 5;
 - di riprendere e inserire nella propria proposta la raccomandazione n. 19 della sopracitata strategia del 2000 che sollecita la possibilità di introdurre negli ordinamenti nazionali strumenti per mitigare, nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata;
 - di inserire nella sua proposta di direttiva norme che consentano il sequestro e la successiva confisca nel caso di intestazione di beni a terzi; chiede inoltre di attribuire rilevanza penale al comportamento del prestanome poiché finalizzato ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o ad agevolare la consumazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita;
 - di precisare nelle proprie proposte legislative che il concetto di provento di reato esplicitato nella Convenzione ONU di Palermo e ripreso nella Decisione Quadro 2008/841/CE è più vasto rispetto a quello di profitto; invita sin da subito gli Stati membri a recepire correttamente tale concetto nei loro ordinamenti in maniera da permettere che qualsiasi entrata connessa direttamente o indirettamente al compimento di reati nell'ambito delle organizzazioni criminali possa essere oggetto di sequestro e confisca;
10. invita la Commissione Europea a sostenere e far propria l'improcrastinabilità di una legislazione europea sul riutilizzo a scopi sociali dei proventi di reato per permettere che i capitali delle organizzazioni criminali o ad esse collegati vengano reimmessi in circuiti economici legali, puliti, trasparenti e virtuosi;
11. ritiene gli Asset Recovery Office uno strumento fondamentale per il contrasto al crimine organizzato e sostiene l'invito della Commissione Europea agli Stati membri a istituire tali uffici e a dotarli delle necessarie risorse e competenze al più entro il 2014; plaude al lavoro della rete informale degli Asset Recovery Office, con precipuo riferimento al miglioramento dello scambio delle informazioni che di condivisione delle best practices in tema di individuazione dei patrimoni criminali; condivide e prende atto dell'analisi

svolta dalla Commissione europea¹ delle principali difficoltà riscontrate con riferimento agli Asset Recovery Office attivi ed in particolare la questione delle risorse umane limitate e che necessiterebbero di adeguata formazione, l'impossibilità per la maggior parte di questi uffici di accedere direttamente o indirettamente ai database funzionali a svolgere più efficacemente il loro lavoro, la mancanza di un sistema sicuro di trasmissione delle informazioni; plaude al progetto pilota portato avanti da Europol su richiesta della Commissione Europea che dovrebbe permettere agli Asset Recovery Office l'utilizzo del sistema SIENA per la trasmissione delle informazioni; invita la Commissione Europea a inserire nella proposta di direttiva sulla confisca nuove disposizioni per rafforzare il ruolo e le competenze degli Asset Recovery Office e per consentire loro un più agile e uniforme accesso alle informazioni; ritiene prioritaria la creazione da parte dei 27 Stati membri di banche dati relative ai conti correnti bancari, prendendo come modello le migliori esperienze già esistenti e chiede alla Commissione Europea sia di incoraggiare e orientare la realizzazione di tali database che di favorire la condivisione e lo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso gli Asset Recovery Office, concertando e fissando le modalità più idonee a garantire l'efficacia investigativa e la tutela del trattamento dei dati personali;

12. chiede alla Commissione Europea di predisporre entro la fine del 2013 uno studio relativo alle pratiche investigative vigenti negli Stati Membri per il contrasto alla criminalità organizzata, con precipuo riferimento all'utilizzo di strumenti quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le modalità di perquisizione, i ritardati arresti, i ritardati sequestri, le operazioni sotto-copertura, le consegne controllate, le consegne sorvegliate; in linea con il Programma di Stoccolma, sostiene la necessità dell'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del reciproco riconoscimento e pertanto sostiene l'adozione di una direttiva sull'Ordine europeo di indagine penale al fine di dotare l'Unione Europea di un quadro normativo chiaro, semplice ed efficace; chiede inoltre alla Commissione di presentare una proposta di direttiva entro la fine del 2014 sulle tecniche investigative comuni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 87, par. 2, comma c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
13. sottolinea l'importanza di assicurare adeguata protezione e tutela alle vittime della criminalità organizzata, ai testimoni, ai collaboratori di giustizia e alle loro famiglie, e chiede alla Commissione europea di presentare quanto prima una proposta legislativa in materia che abbia ad oggetto non solo le vittime e le loro famiglie ma anche testimoni e collaboratori di giustizia; chiede l'equiparazione a livello di trattamento di tutte le tipologie di vittime (in particolare quelle del crimine organizzato, del dovere e del terrorismo) e di fare in modo che la tutela dei testimoni di giustizia vada oltre i limiti dell'iter processuale; propone di creare un fondo europeo a tutela delle vittime e dei testimoni di giustizia;

Contrastare il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'UE

14. chiede alla Commissione europea di redigere una proposta di direttiva volta a rendere uniformemente punibile in tutti gli Stati membri il reato di associazione per delinquere di

¹ COM(2011)176 final.

stampo mafioso, in modo da rendere punibile la partecipazione a quelle organizzazioni criminali che traggono profitto dalla loro stessa esistenza, attraverso la capacità di generare intimidazione anche in assenza di concreti atti di violenza o di minaccia, con lo scopo di commettere reati, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare, per sé o per altri, ingiusti profitti o vantaggi, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

15. intende istituire entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, italiane e non, che agiscono a livello transnazionale, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione dell'appropriazione e/o distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e delle loro infiltrazioni nella politica e nella pubblica amministrazione nonché della contaminazione dell'economia legale e nella finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento;
16. invita la Commissione Europea a realizzare entro il giugno 2013 con la collaborazione di Europol uno studio per stimare l'impatto economico negativo nell'Unione europea della criminalità organizzata transnazionale, con precipuo riferimento a quella di stampo mafioso, tenendo in debita considerazione i legami e le relazioni esistenti con altre organizzazioni criminali, comprese quelle di paesi extraeuropei;
17. condivide l'analisi proposta nell'OCTA 2011 predisposto da Europol ma si rammarica del fatto che tra le priorità di contrasto suggerite al Consiglio non vi sia alcun riferimento alle mafie che per radicamento negli Stati membri, impatto socio-economico, capacità di creare sinergie con altre organizzazioni criminali anche extra-europee e propensione a infiltrarsi nell'economia legale, nella finanza, nella pubblica amministrazione e nella politica, rappresentano una delle principali minacce alla sicurezza interna dell'UE; invita Europol a vagliare con maggiore attenzione nelle successive relazioni la minaccia mafiosa a livello europeo e ad elaborare entro il 2012 un OCTA tematico sulle mafie nell'UE;

Migliorare il funzionamento delle strutture europee impegnate a vario titolo nel contrasto alla criminalità organizzata e rafforzare le relazioni con le altre istituzioni internazionali

18. invita gli Stati Membri a recepire e ad attuare immediatamente la Decisione 2009/426/GAI sul rafforzamento di Eurojust e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni da essa previste, in particolare quelle relative alle funzioni e ai poteri conferiti ai membri nazionali e al collegio, al seguito riservato alle richieste e ai pareri di Eurojust, al sistema nazionale di coordinamento Eurojust e agli scambi di informazioni con gli Stati Membri e i membri nazionali di Eurojust; invita gli Stati Membri ad impegnarsi concretamente affinché il membro nazionale di Eurojust venga informato senza indugio in presenza di

reati che coinvolgono almeno due Stati Membri nel caso in cui sussistano serie indicazioni del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

19. sostiene l'importanza di un rafforzamento di Eurojust per una maggior efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, con riferimento ai suoi poteri di iniziativa e a quelli che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ritiene che parallelamente debbano essere attuate le disposizioni del trattato di Lisbona in merito alla valutazione delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e attende entro il 2011 la relativa comunicazione della Commissione europea ed entro il 2012 la proposta legislativa;
20. ribadisce il proprio convinto sostegno all'attuazione dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'istituzione della Procura europea e invita la Commissione europea a predisporre quanto prima una valutazione d'impatto sul valore aggiunto di tale istituto, considerando quali ambiti di azione sia la tutela degli interessi finanziari dell'UE che il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, così come previsto dall'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ribadisce la richiesta alla Commissione europea di avviare immediatamente dibattiti e consultazioni con i soggetti interessati, compresa la società civile, sull'istituzione della Procura europea e di predisporre prioritariamente tutti gli atti necessari a realizzare l'adeguata infrastruttura istituzionale, potenziando appieno Eurojust e consolidando, chiarendo e semplificando le sue relazioni con attori cruciali quali la Rete giudiziaria europea, l'OLAF ed Europol, oltre che con le singole istituzioni giudiziarie e amministrative nazionali, con le quali va incrementato e migliorato il flusso delle comunicazioni sia in entrata che in uscita da Eurojust; invita Europol ed Eurojust a perseverare nel loro sforzo di rendere consapevoli del loro ruolo le autorità nazionali, impegnando gli uffici di collegamento e valorizzando le migliori esperienze esistenti in tale ambito;
21. incoraggia Eurojust ed Europol a creare il maggior numero possibile di momenti di incontro, conoscenza, dialogo e confronto tra i magistrati e tra le forze di polizia degli Stati Membri e più specificatamente tra coloro impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
22. appoggia la strategia quinquennale di sviluppo di Europol delineata nel rapporto del 2009 "Europol review" che punta a fare dell'agenzia il principale centro di supporto UE per le operazioni di polizia, a divenire il nodo centrale delle informazioni riguardanti la criminalità nell'Unione Europea e a svilupparsi ulteriormente come centro di sviluppo di competenze e di scambio delle best practices per le autorità di polizia degli Stati Membri; invita Europol ad incrementare i momenti di incontro e relazione col Parlamento Europeo per condividere periodicamente l'avanzamento di questa strategia e le eventuali criticità; invita la Commissione Europea a presentare entro il 2011 la propria comunicazione prevista dal Piano di azione sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento Europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali;
23. riconosce che, nonostante i protocolli e gli accordi conclusi bilateralmente tra Europol, Eurojust e OLAF, esistono ancora notevoli margini di miglioramento della cooperazione tra questi enti; invita pertanto Europol, Eurojust e OLAF a impegnarsi concretamente e congiuntamente sia nel valutare e nell'aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione che nell'attuarli, con precipuo riferimento allo scambio di sintesi di casi, di

informazioni attinenti ai casi e di informazioni e dati di carattere strategico; ritiene che questi rapporti di collaborazione tra le due agenzie e l'OLAF possano realizzarsi compiutamente solo nell'ambito di un chiaro quadro di ripartizione di competenze, al fine di evitare sovrapposizioni tra i vari organismi;

24. invita Europol ad una collaborazione e ad un'integrazione sempre più stretta con Interpol nell'ottica di contrasto su scala globale alle organizzazioni criminali ed in particolare sulla questione della condivisione delle informazioni; invita Europol ad insistere nella sua attività di cooperazione esterna, intensificando le relazioni e stringendo accordi sia strategici che operativi con autorità competenti di paesi terzi; ritenendo di fondamentale importanza il miglioramento della cooperazione giudiziaria nonché l'incremento ed il miglioramento del coordinamento delle indagini transnazionali, chiede alle istituzioni europee di far valere il proprio peso politico a livello internazionale affinché si avvii una riflessione sulla possibilità di mutuare alcune esperienze UE quale quella di Eurojust anche a livello internazionale, mettendo eventualmente a disposizione la fondamentale esperienza finora accumulata a livello UE;

Sviluppare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'UE e con i paesi terzi

25. esprime la consapevolezza che per superare gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria occorre dedicare estrema attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e di polizia e invita gli Stati membri a considerare la formazione giudiziaria e delle forze di polizia una priorità a livello politico; contestualmente invita la Commissione europea a mobilitare le opportune misure, anche finanziarie, per sostenere l'attività degli Stati membri;
26. riconosce che la cooperazione giudiziaria rappresenta uno dei pilastri per il contrasto al crimine organizzato transnazionale e per creare uno spazio di sicurezza e giustizia comune e richiama gli Stati membri a rispettare i loro impegni e a recepire immediatamente tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti a livello UE, in particolare la convenzione del 2000 relativa alla mutua assistenza giudiziaria nonché il relativo protocollo attuativo e la decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni;
27. invita la Commissione Europea a valutare la possibilità di presentare quanto prima una proposta di direttiva relativa al mandato di arresto europeo in modo da superare la discrezionalità da parte degli Stati Membri nel recepimento in particolare degli articoli 2 (campo d'applicazione), 3 (motivi di non esecuzione obbligatoria), 4 (motivi di non esecuzione facoltativa) e 5 (garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari), che ad oggi generano le situazioni di maggiori difformità e invita la Commissione Europea a proporre contestualmente l'inserimento della clausola di diniego in caso di violazione di diritti fondamentali; invita la Commissione Europea a valutare di restringere opportunamente i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo di cui all'articolo 4 nel caso di reati tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, ivi compresa il reato di associazione mafiosa; invita la Commissione Europea ad ispirarsi all'esperienza del Mandato di arresto nordico;

28. riconosce il ruolo centrale di Eurojust nel rendere sempre più efficace il mandato di arresto europeo e nel sostenere e aiutare gli Stati membri nel dirimere i casi più complessi e ne appoggia e incoraggia l'azione in tal senso; invita gli Stati Membri a rispettare la Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo e ad informare Eurojust, a norma dell'art. 17.7 della stessa, del mancato rispetto dei termini relativamente all'esecuzione del mandato in maniera da permettere all'agenzia di catalogare e analizzare le motivazioni che ritardano l'esecuzione dello stesso;
29. invita le autorità giudiziarie degli Stati Membri ad impegnarsi affinché tutti i mandati di arresti europei emessi in quanto autorità emittente vengano trasmessi anche ad Interpol per fare in modo che questa possa diffonderli a livello mondiale attraverso il suo sistema di notifica rossa che permetterebbe a tutti le autorità di polizia aderenti al circuito di Interpol di essere informate sui mandati emessi;
30. riconosce la fondamentale importanza delle Squadre investigative comuni nel contrasto al crimine organizzato transnazionale ed esprime preoccupazione per il fatto che il recepimento della corrispondente decisione quadro e la riluttanza da parte di alcune autorità giudiziarie nazionali non permettono una piena valorizzazione di questo strumento investigativo; chiede un miglioramento e un rafforzamento dell'uso delle Squadre investigative comuni e delle operazioni sotto-copertura come previsto dalla Convenzione del 29 maggio 2000 sulla reciproca assistenza nelle questioni penali e dalla decisione quadro 2002/465/GAI; invita Eurojust e la Rete Giudiziaria Europea ad impegnarsi attivamente nella diffusione delle informazioni relative alle possibilità offerte dalla Decisione Quadro sulle Squadre Investigative Comuni e dalle disposizioni della Convenzione del 2000 relativa alla mutua assistenza giudiziaria;
31. riconosce l'importanza del ruolo di Eurojust per ciò che riguarda le Squadre investigative comuni e plaude all'inizio del progetto di finanziamento delle stesse condotto da Eurojust; invita la Commissione Europea ad incoraggiare con la dovuta dotazione finanziaria tale modalità di azione; invita a valorizzare il ruolo della rete informale di esperti sulle Squadre investigative comuni al fine di sostenere gli Stati membri nel comprendere le ragioni del sotto-utilizzo delle stesse, a scambiare informazioni sulla loro creazione, a condividere best practices e ad assicurare il collegamento con gli altri esperti e le altre organizzazioni;
32. riconosce l'importanza del fatto che i risultati raggiunti dalle Squadre Investigative Comuni possano essere valutati a livello europeo (ad es. attraverso il valore dei beni confiscati) e a livello nazionale (ad es. efficacia dei vari membri della squadra) e invita la Commissione a muoversi sinergicamente con Eurojust ed Europol per affrontare la questione;
33. chiede alla Commissione Europea di rendere sempre più efficaci ed aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione in materia giudiziaria e investigativa coi paesi terzi, finalizzati al contrasto della criminalità organizzata internazionale; chiede inoltre che nell'elaborazione di tali accordi venga utilizzato un approccio che tenga in debita considerazione le specificità delle minacce criminali organizzate per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione Europea collegate alle realtà dei singoli paesi terzi; chiede a Europol di sviluppare con sempre maggior frequenza e accuratezza analisi periodiche e

dedicate con riferimento alle organizzazioni criminali non europee la cui attività ha ripercussioni, dirette o indirette, sull'Unione Europea;

34. chiede alla Commissione Europea, in collaborazione con Europol, di sviluppare un progetto comune con Interpol per sostenere la creazione e l'implementazione di un sistema regionale di scambio di informazioni di polizia e giudiziarie con l'Africa occidentale, mettendo a disposizione degli Stati africani e della Comunità Economica degli stati dell'Africa Occidentale il know-how e le risorse necessarie, anche a livello di formazione e follow-up;
35. richiamando la raccomandazione n. 37 della Strategia dell'Unione Europea per il nuovo millennio sulla prevenzione e controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01), chiede all'Unione Europea di far valere tutto il proprio peso politico per guidare uno sforzo globale contro la criminalità organizzata presso le sedi in cui sono presenti tutti gli Stati membri, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, la Task Force "Azione finanziaria", Interpol e le Nazioni Unite;

Altre raccomandazioni in tema di contrasto alla criminalità organizzata

36. sottolinea l'importanza di promuovere una cultura della legalità e accrescere la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno tra i cittadini e in generale nell'opinione pubblica; sottolinea in tal senso il ruolo fondamentale di una stampa libera e priva di qualsiasi condizionamento, in modo da indagare e rendere pubblici i legami del crimine organizzato con i poteri forti, in primis quello politico; esprime seria preoccupazione per tutte le iniziative degli Stati membri che tendono a ridurre la libertà della stampa o ad assoggettarla a qualsiasi forma di controllo;
37. sottolinea la fondamentale importanza della trasparenza del settore pubblico nella lotta alla criminalità organizzata e chiede alla Commissione europea di attivarsi affinché vengano stabilite le norme necessarie ad assicurare la piena tracciabilità e il completo controllo dell'assegnazione e dell'utilizzo dei fondi europei da parte sia delle istituzioni competenti sia dei cittadini e della stampa; chiede che tali informazioni vengano rese tempestivamente disponibili su un apposito sito web in formati machine-readable, comparabili, open-data e in almeno una lingua di lavoro dell'UE in maniera tale che le informazioni siano facilmente accessibili, riutilizzabili e rielaborabili dalla società civile; chiede agli Stati membri di adottare analoghe misure per rendere trasparente ogni operazione di utilizzo di fondi pubblici, con precipuo riferimento alle amministrazioni locali, maggiormente esposte a infiltrazioni da parte del crimine organizzato;
38. fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali, chiede pene più severe per i reati relativi al crimine organizzato e regimi detentivi più rigidi, sia per scoraggiare la commissione dei reati sia per evitare che, durante il periodo di detenzione, sia possibile continuare a guidare le organizzazioni o a contribuire ai loro obiettivi, perpetrando ulteriori reati;
39. al fine di elaborare strategie di prevenzione e contrasto sempre più efficaci, chiede alle istituzioni europee competenti (ivi comprese le agenzie) e agli Stati Membri uno sforzo congiunto nel miglioramento della raccolta e della condivisione dei dati statistici relativi alla criminalità organizzata, con precipuo riferimento alla dimensione transnazionale e transfrontaliera; attende a tal proposito per il 2011 il nuovo piano d'azione 2011-2015 per

l'elaborazione di statistiche sulla criminalità e sulla giustizia penale e chiede alla Commissione Europea di tenere in debita considerazione le esigenze peculiari del contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;

40. richiamando la raccomandazione n. 27 della Strategia dell'Unione Europea per il nuovo millennio sulla prevenzione e controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01), chiede che tutti gli strumenti europei e internazionali (decisioni quadro, convenzioni, accordi, direttive) connessi direttamente o indirettamente al contrasto alla criminalità organizzata vengano adottati secondo il calendario stabilito; se tale calendario non è rispettato, ogni sei mesi gli Stati membri dovrebbero riferire per iscritto alla Commissione Europea, al Consiglio e al Parlamento Europeo i motivi del ritardo fino all'avvenuta ratifica;

Misure di contrasto relative a specifici ambiti di azione della criminalità organizzata

41. esprime piena soddisfazione per l'approvazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime ed in particolare per il fatto che all'articolo 4 venga previsto il raddoppio della pena massima per il compimento di reati relativi alla tratta di esseri umani se svolti nell'ambito di un'organizzazione criminale; chiede agli Stati membri di impegnarsi nel trasporre quanto prima nei loro ordinamenti tale normativa in maniera rigorosa; chiede agli Stati membri e ai relatori competenti durante la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/36/UE di evidenziare in maniera separata e analitica il ruolo della criminalità organizzata nei traffici e nello sfruttamento di esseri umani in modo da fornire al coordinatore europeo anti-tratta le informazioni necessarie per valutare l'andamento di tale reato svolto dalle organizzazioni criminali, finalizzato ad una migliore conoscenza e ad un miglior contrasto;
42. si dichiara convinto dell'intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione e ribadisce con forza l'invito già espresso con l'adozione della dichiarazione scritta 02/2010, sia con riferimento alla predisposizione di un meccanismo di valutazione e controllo delle politiche dei 27 Stati membri nel contrasto alla corruzione, sia a proposito dell'elaborazione di una politica globale delle istituzioni europee contro la corruzione; sottolinea la necessità di un approccio proattivo nel contrasto alla corruzione e invita la Commissione europea a porre l'accento sulle misure di contrasto alla corruzione politica, della pubblica amministrazione, giudiziaria, delle forze dell'ordine e dei funzionari delle dogane nonché a quella nel settore privato; ritiene inoltre prioritaria l'elaborazione di efficaci misure di contrasto alla corruzione nella politica di vicinato, nell'area di preadesione e nell'utilizzo dei fondi destinati agli aiuti allo sviluppo, in particolare da parte della Banca Europea per gli Investimenti e da parte delle nuove strutture in via di creazione nell'ambito del Servizio per l'Azione Esterna Europea;
43. chiede agli Stati membri di ratificare immediatamente gli strumenti internazionali di contrasto alla corruzione, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione (1999);
44. si impegna a stabilire norme per assicurare l'incandidabilità al Parlamento europeo di persone condannate per reati di partecipazione a organizzazioni criminali o tipicamente

commessi nell'ambito delle stesse (tratta di esseri umani traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio di denaro, frodi, racket estorsivo, etc.), ivi comprese le attività di favoreggiamento, e per reati di corruzione; chiede ai gruppi politici europei di dotarsi di codici etici interni vincolanti finalizzati a evitare la candidatura di soggetti condannati anche in via non definitiva per i suddetti reati; chiede agli Stati membri di stabilire norme analoghe per le elezioni nazionali e locali e ai partiti nazionali di dotarsi di codici di condotta vincolanti finalizzati a evitare la candidatura di soggetti condannati anche in via non definitiva per i suddetti reati; si impegna a prendere misure sospensive o di esclusione per quegli eurodeputati la cui condanna giungesse a legislatura in corso;

45. riprendendo la raccomandazione n. 2 della Strategia dell'Unione Europea per il nuovo millennio sulla prevenzione e controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01), chiede alla Commissione Europea di impegnarsi affinché vi sia una piena e corretta attuazione dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE; in particolare chiede alla Commissione Europea di far rispettare la normativa europea, escludendo a priori le possibilità di self cleaning previste da molti Stati membri, chiarendo che le condanne che causano l'esclusione riguardano le persone giuridiche e le persone fisiche, compresi i dirigenti o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente e facendo in maniera che tale causa di esclusione non riguardi solo il periodo della condanna ma sia perpetua; chiede alla Commissione Europea di presentare proposte finalizzate a prevedere cause di esclusione dagli appalti pubblici o speciali precauzioni per persone che sono oggetto di indagini o di procedimenti penali in corso; si chiede di inserire in tali proposte l'ampliamento della gamma di reati che causano l'esclusione a tutti quelli commessi tipicamente dal crimine organizzato (ad es. tratta di esseri umani, traffico internazionale di stupefacenti, traffico internazionale di armi, reati ambientali, etc.) e di prevedere misure tese ad evitare l'elusione della normativa attraverso l'utilizzo di prestanome e fiancheggiatori; invita gli Stati membri a predisporre analoghe misure per qualsiasi forma di appalto, concessione, licenza o aiuto pubblico pur non rientrante nella normativa europea. Per assicurare che questi impegni vengano assolti si chiede alla Commissione Europea di elaborare opportuni strumenti legislativi e operativi (banche dati) per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie europee e per l'elaborazione di "liste nere" finalizzate a prevenire la distrazione di fondi pubblici nell'Unione Europea; riprendendo la raccomandazione n. 3 della Strategia dell'Unione Europea per il nuovo millennio sulla prevenzione e controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01), chiede agli Stati membri e al Consiglio di impegnarsi, sulla base delle best practices esistenti e conformemente alle norme relative alla protezione dei dati, nella raccolta di informazioni sulle persone fisiche che partecipano alla creazione e alla direzione di persone giuridiche registrate nel loro territorio in quanto mezzo per impedire la penetrazione della criminalità organizzata nel settore pubblico e nel settore privato che opera secondo la legge; chiede alla Commissione Europea di elaborare linee guida a tal proposito e di valorizzare il ruolo degli Asset Recovery Office nella condivisione di tali informazioni;

46. chiede alle istituzioni europee di dare un segnale forte a livello UE e di far valere il proprio peso politico sul piano internazionale per contrastare tutte le forme di riciclaggio attraverso l'utilizzo dei mercati finanziari, in particolare predisponendo possibili misure di controllo dei capitali, come peraltro recentemente suggerito dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, incoraggiando una riduzione della pervasività dei mercati

finanziari nelle operazioni a breve termine tramite l'impiego di strumenti come la tassazione delle rendite finanziarie e l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali, imponendo un aumento della trasparenza nell'ambito dell'utilizzo dei fondi pubblici, a partire da quelli di sostegno allo sviluppo del settore privato, e realizzando un'offensiva seria ed efficace contro i paradisi fiscali attraverso l'imposizione del reporting finanziario paese per paese a tutti gli attori economici multinazionali, la promozione di un accordo multilaterale sullo scambio delle informazioni in materia fiscale e la revisione contestuale della definizione di paradiso fiscale e la lista di queste giurisdizioni segrete;

47. chiede alla Banca Europea per gli Investimenti ed a tutte le European Development Financial Institutions dei paesi membri di migliorare le proprie politiche sui centri finanziari offshore e sulle giurisdizioni non cooperative, in particolare adottando una lista di giurisdizioni da monitorare in maniera più stringente rispetto alla lista nera e grigia dell'OCSE ed effettuando una due diligence specifica di ciascun paese laddove necessario, proibendo in ogni caso il sostegno ad intermediari finanziari in giurisdizioni ritenute ad alto rischio come oggi il caso di Panama e richiedendo la rilocalizzazione delle società registrate che risiedono in giurisdizioni non cooperative e nei centri finanziari offshore come preconditione essenziale per il sostegno finanziario a specifiche attività; chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di impegnarsi fattivamente affinché vengano applicate correttamente tutte le quaranta raccomandazioni della Financial Action Task Force attraverso l'adozione di politiche specifiche per ciascuna istituzione che prevedano tra l'altro una due diligence rafforzata, soprattutto nel caso di soggetti politicamente esposti;
48. riprendendo la raccomandazione n. 17 della Strategia dell'Unione Europea per il nuovo millennio sulla prevenzione e controllo della criminalità organizzata (2000/C 124/01), chiede alla Commissione Europea in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; a tal proposito si chiede di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la criminalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. Chiede inoltre alla Commissione di vagliare nella sua proposta l'eventualità di estendere la penalizzazione del riciclaggio ai casi in cui l'autore avrebbe dovuto ragionevolmente sospettare che i beni costituivano proventi di reato;
49. in vista della valutazione della Strategia dell'Unione Europea in materia di droga (2005-2012) e della predisposizione del futuro documento strategico, chiede al Consiglio, pur considerando i risultati ottenuti e le eventuali criticità riscontrate, di insistere e di intensificare gli sforzi sui seguenti punti connessi alla riduzione dell'offerta: a) rafforzamento cooperazione a livello investigativo e giudiziario tra gli Stati membri, b) coerenza delle politiche repressive tra i vari Stati membri dell'UE, c) intensificare gli sforzi in materia di applicazione della legge nei confronti dei paesi terzi, specie i paesi produttori e quelli situati lungo le rotte del narcotraffico, d) intensificare e migliorare gli sforzi in materia di cooperazione e aiuto internazionale con i paesi terzi, specie quelli produttori e quelli situati lungo le rotte del narcotraffico, finalizzati al contrasto in loco, al

contenimento della domanda e al sostegno di iniziative di sviluppo alternative appoggiate dalle comunità locali;

50. chiede alla Commissione europea di monitorare con attenzione il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente affinché sia tempestivo ed efficace; chiede alla Commissione europea di presentare una proposta per estendere a livello UE la positiva esperienza italiana del reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", così come previsto dall'articolo 260 del Dlgs 152/06;
51. intende istituire entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione una commissione speciale sui traffici internazionali di rifiuti, sia quelli tra paesi UE sia quelli destinati ai paesi terzi e ivi compreso il fenomeno delle cosiddette navi dei veleni, con i sospetti affondamenti nel Mediterraneo; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento;
52. chiede un rafforzamento dell'azione degli uffici Cites e del loro coordinamento a livello europeo nei traffici illegali di specie animali e vegetali protette e a rischio di estinzione;
53. invita gli Stati Membri ad utilizzare un approccio proattivo nell'investigazione dei casi di racket estorsivo, ad esempio attraverso incentivi e forme di sostegno finanziario finalizzate al prosieguo dell'attività imprenditoriale per chi denuncia e l'implementazione di indagini basate su attività di intelligence; ritiene di fondamentale importanza e dunque da incoraggiare il rafforzamento del ruolo della società civile e le sue forme di partnership con il sistema giudiziario e le forze dell'ordine; invita gli Stati Membri ad attuare interventi per il contrasto ai fenomeni estorsivi interetnici, ad esempio attraverso la presenza tra le forze di polizia di agenti di altre nazionalità formati ad hoc al fine di incentivare la cooperazione e di aumentare la fiducia tra le vittime e le autorità; invita la Commissione Europea ad inserire nella sua proposta di direttiva sulla confisca dei proventi del crimine organizzato l'estensione al reato di racket estorsivo delle misure attualmente previste dall'articolo 3(1) della Decisione Quadro 2005/212/GAI;
54. appoggia le decisioni presenti nella risoluzione del Consiglio del 23 ottobre 2009 su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale con precipuo riferimento allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e di nuove tecniche investigative, all'adozione di un approccio istituzionale basato sulla cooperazione tra amministrazioni doganali, polizia e altre autorità competenti e al miglioramento del processo di cooperazione esistente per conseguire un approccio efficace in materia di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e rendere possibile la confisca di merci illecite in tutta l'Unione Europea; ritiene che tali dimensioni debbano essere valorizzate il più possibile nell'adozione e nell'implementazione del quinto piano d'azione per la cooperazione delle autorità doganali;
55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali, ad Europol, Eurojust, la Banca Europea per gli Investimenti, Interpol e l'UNODC.

Motivazione

È ormai riconosciuto che la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, etc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione, contaminando e distruggendo l'ambiente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche. Gli effetti di questo fenomeno incidono in maniera profonda negli impegni che l'Unione Europea ha nei confronti dei suoi cittadini ed è questo il motivo per cui è necessario da parte delle istituzioni un concreto sforzo politico nel contrasto al crimine organizzato che produca risultati tangibili e importanti.

A ciò si aggiunga il fatto che il crimine organizzato, specie quello di stampo mafioso, sta sfruttando a suo favore la globalizzazione, l'abbattimento delle frontiere nell'UE e le differenze normative tra gli Stati Membri per realizzare profitti sempre più considerevoli e per garantirsi contestualmente l'impunità. Questo disegno è reso possibile dal fatto che la criminalità organizzata ha creato una rete di consenso e di sostegno, con infiltrazioni profonde e consolidate nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell'economia legale, come dimostrato da preoccupanti evidenze giudiziarie e investigative.

La criminalità organizzata agisce ormai su base transnazionale e transfrontaliera e va contrastata in questa stessa ottica. Inoltre, come peraltro riconosciuto dalla Commissione Europea, risulta a tutti gli effetti un preoccupante problema europeo la presenza e il radicamento delle mafie italiane ('ndrangheta, camorra, cosa nostra, sacra corona unita) in quasi tutti i paesi dell'UE nonché i network creati tra organizzazioni criminali europee ed extraeuropee quali, tanto per citarne alcune, la mafia russa, la mafia cinese, la mafia albanese, la mafia nigeriana, le organizzazioni criminali turche e del nord Africa, i cartelli dei narcos colombiani e messicani.

Il Trattato di Lisbona apre a nuove possibilità e nuovi strumenti a livello UE, sia in termini di cooperazione giudiziaria e di polizia, che di organi preposti al contrasto della criminalità organizzata transnazionale (Europol, Eurojust, OLAF, Procuratore europeo), che di possibilità di fissazione di norme comuni finalizzate ad un contrasto più efficace.

La presente relazione ha l'ambizioso obiettivo di tracciare le linee guida e le proposte del Parlamento Europeo per il contrasto al crimine organizzato a livello UE. A seguito di alcune considerazioni generali vengono proposti interventi per il miglioramento del quadro legislativo a livello UE, ivi comprese alcune misure specifiche per far fronte all'internazionalizzazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Di fondamentale importanza sono sia il rafforzamento e il migliore funzionamento delle strutture europee che a vario titolo si occupano del contrasto alla criminalità organizzata sia i rapporti con le altre istituzioni internazionali quali ad esempio l'UNODC e Interpol.

Notevole attenzione è prestata alla questione della piena realizzazione, finalizzata al contrasto al crimine organizzato, del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e al miglioramento della cooperazione giudiziaria sia tra gli Stati membri che con i paesi terzi.

Infine vengono approfondite le politiche realizzabili dall'UE per ciò che riguarda i principali campi di azione del crimine organizzato ed in particolare: tratta di esseri umani e loro sfruttamento; traffico internazionale di stupefacenti; riciclaggio di denaro e crimini finanziari; corruzione, compenetrazione e coesistenza tra crimine organizzato, politica e pubblica

amministrazione e distrazione di fondi pubblici (in particolare europei) da parte del crimine organizzato; ecomafie e reati ambientali; traffico di armi; cyber-crime; contraffazione di prodotti e connessi traffici; estorsione e usura.